



SISTEMA MUSEALE DI ATENEO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

CONTRATTO PER IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE DI REPERTI MUSEALI BOTANICI, MINERALOGICI E ZOOLOGICI, ARREDI, MANUFATTI IN CERA E IN ALTRI MATERIALI E DIPINTI DI NATURA MORTA ALLOCATI PRESSO LA SEDE DI VIA LA PIRA (BOTANICA E MINERALOGIA) E LA SPECOLA.

C.I.G. 9833034C58

Importo netto: Euro 138.990,00 (oltre I.V.A. di legge)

TRA

il Sistema Museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, Via G. La Pira, n. 4, 50121 – Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 01279680480, nella persona della Direttrice Tecnica Dott.ssa Lucilla Conigliello, r [REDACTED] e domiciliata, ai fini del presente Contratto presso la sede del Sistema Museale di Ateneo, in seguito “**SMA**”

E

l'impresa Arternativa Srl, con sede legale in Calenzano (FI) via degli Artigiani, n. 7 – CF e P.IVA 06647700480, in persona del legale rappresentante Palatresi Maurizio, r [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito “**Appaltatore**”

PREMESSO CHE:

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale della Sede “La Specola” e che è in fase di realizzazione e allestimento un nuovo percorso espositivo all'interno dei locali oggetto della riqualificazione che prevede l'esposizione delle collezioni Botaniche e Mineralogiche attualmente ospitate presso la Sede “La Pira” e chiuse al pubblico;

Nell'ambito del riallestimento del percorso museale, è necessario, procedere all'acquisizione del servizio di trasporto e movimentazione dei suddetti reperti botanici, mineralogici e zoologici, arredi, manufatti in cera e altri materiali e dipinti di natura morta, dalla Sede di Via La Pira (Botanica e Mineralogia) alla Sede “La Specola” e ulteriori movimentazioni di opere e reperti all'interno della Sede “La Specola” e presso l'Opificio delle Pietre Dure (OPD);

Il servizio di trasporto e movimentazione esterna interessa nello specifico:

- le opere botaniche in cera e in altri materiali e i dipinti dalla Sede di via La Pira a “La Specola” sita in via Romana;
- la Collezione di minerali dalla Sede “La Pira” alla Sede “La Specola”;
- trasferimento della statua di cartapesta dalla Sede “La Specola” all'Opificio delle Pietre Dure e rientro;



- Mentre il servizio di movimentazione interna la sede “La Specola” interessa vari reperti pesanti assieme alla Collezione di mammiferi dagli attuali depositi temporanei a quello della collocazione definitiva nei locali retrostanti la Tribuna di Galileo;
- il distacco dal soffitto, da una stanza del primo piano, di un cocodrillo tassidermizzato e la sua ricollocazione nella Collezione erpetologica al secondo piano;
- il montaggio a parete di 3 trofei di grossi Mammiferi nelle stanze dei nuovi depositi al primo piano;
- trasferimento di due statue in legno e di una in cartapesta con relative vetrine dalla Tribuna di Galileo del primo piano alla sala del nuovo allestimento al secondo piano e loro sollevamento per intervento di disinfestazione;
- movimentazione di manufatti di anatomia in cera comprensivi di teche;
- distacco dalle pareti dei pianerottoli del primo e secondo piano dei tondi in gesso e spostamento al vicino salone con ricollocazione successiva alle rispettive posizioni originali dopo il restauro distacco dalle pareti della sala adiacente l’ascensore (primo piano) dei busti con destinazione interna a Specola e successivo riallestimento nella stanza di origine;

Il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato ha autorizzato il trasporto e movimentazione delle opere con nota nostro protocollo n. 104287 del 13/05/2022 e successiva autorizzazione di integrazione degli elenchi relativi ai reperti mineralogici, prot. n. 118815 del 1/06/2022.

Alla società Arternativa srl, Via degli Artigiani n. 7 – 50041 Calenzano (FI), P.I. 06647700480, è stato chiesto un preventivo di spesa, assunto con protocollo n. 101394 del 10/05/2023, per l’importo complessivo di E. 138.990,00 oltre IVA di legge.

La società Arternativa Srl, P.I. 06647700480, ha inviato l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al DGUE sottoscritto in data 28/04/2023, assunto con prot. n. 101394 del 10/05/2023 e che il SMA sta accertando la sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Con Determina protocollo n. 119300 del 31/05/2023 il SMA ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a della L. 120/2020 del servizio di cui sopra a favore dell’Impresa Arternativa S.r.l.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Articolo 1 - Premesse e allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).



Art. 2 – Oggetto e luogo di espletamento

1. Nell'ambito del Contratto, SMA affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di trasporto e movimentazione di reperti museali botanici, mineralogici e zoologici, arredi, manufatti in cera e altri materiali e dipinti di natura morta allocati presso la Sede di via La Pira (Botanica e Mineralogia) e "La Specola".
2. Il servizio di "trasporto" deve essere prestato in conformità alle previsioni contenute nelle "Specifiche prestazionali" già indicate nel Capitolato speciale e relativi allegati e qui *sub* allegato 1.
3. Il servizio di trasporto e movimentazione dovrà prevedere la copertura assicurativa e dovrà essere comprensivo di imballaggio, disimballaggio, custodia, installazione e allestimento.
4. L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione e della estensione dei locali del Sito ove si svolgeranno le prestazioni, e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

1. Il Contratto è affidato all'Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni già indicate nel Capitolato speciale e nei documenti allo stesso allegati e qui prodotti *sub* Allegato 1, oltre agli allegati 1.A, 1.B, 1.C, 1.D e 1.E, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte senza riserva o eccezione alcuna.
2. In particolare, lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire come segue:
Relativamente al trasporto dei manufatti botanici e dei dipinti:
 1. trasporto nazionale, in andata delle opere;
 2. imballaggio delle opere in casse protettive, come da specifica richiesta, in imballi speciali - quali casse rigide ed altro;
 3. movimentazione delle opere nella sede di origine e nella sede espositiva della Specola;
 4. disimballaggio delle opere nelle sale espositive;
 5. allestimento delle opere nella sede espositiva in collaborazione e come concordato con i curatori secondo il progetto di allestimento;
 6. fornitura di attrezzature e materiali idonei necessari alle operazioni suddette;
 7. espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti, anche di natura amministrativa, relativi al trasporto dei reperti. La Ditta dovrà provvedere alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni per il transito e la sosta nel centro storico e per la temporanea occupazione di suolo pubblico, nelle sedi di partenza e arrivo dei reperti.Relativamente alla movimentazione dei modelli di anatomia in cera e in altri materiali:
 1. imballaggio di alcune delle opere in casse rigide protettive, dotate di rivestimento interno, come da specifica richiesta;
 2. movimentazione e trasporto delle opere internamente alla sede de La Specola, tra diverse sale espositive;
 3. disimballaggio delle opere imballate nelle sale espositive;



4. allestimento delle opere nella sede espositiva in collaborazione e come concordato con i curatori secondo il progetto di allestimento;
5. fornitura di attrezzature e materiali idonei necessari alle operazioni suddette;
6. organizzazione e coordinamento di tutte le fasi di movimentazione in accordo con i curatori;
7. espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti, anche di natura amministrativa, relativi al trasporto dei reperti. La Ditta dovrà provvedere alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni per il transito e la sosta nel centro storico e per la temporanea occupazione di suolo pubblico, nelle sedi di partenza e arrivo dei reperti

Relativamente al trasporto dei minerali:

1. imballaggio dei minerali di più grandi dimensioni e dei materiali espositivi da traslocare da Via La Pira in casse rigide protettive, dotate di rivestimento interno, oppure su pallet aperti. Si tratta in tutto di circa 2000 pezzi di varie dimensioni, da pochi cm a 1,5-2 m, e di vario peso. Il numero dei pezzi più grandi non supera le 20 unità;
2. movimentazione e trasporto dei minerali di più grandi dimensioni e delle casse contenenti tutti gli altri pezzi medi e piccoli sia internamente alla sede de La Specola, tra diverse sale espositive, che dalla sede di Via La Pira a Via Romana;
3. disimballaggio degli esemplari di grandi dimensioni nelle sale espositive;
4. movimentazione e allestimento degli esemplari mineralogici e dei manufatti nella sede espositiva in collaborazione e come concordato con i curatori secondo il progetto di allestimento;
5. fornitura di attrezzature e materiali idonei necessari alle operazioni suddette;
6. espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti, anche di natura amministrativa, relativi al trasporto dei reperti. La Ditta dovrà provvedere alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni per il transito e la sosta nel centro storico e per la temporanea occupazione di suolo pubblico, nelle sedi di partenza e arrivo dei reperti.

Relativamente al trasferimento della collezione Mammiferi:

1. movimentazione all'interno della sede La Specola dei reperti tassidermizzati di maggiori dimensioni e peso della collezione di Mammiferi (circa 200) dai depositi temporanei siti in vari locali fino alle sale del primo piano retrostanti la Tribuna di Galileo;
2. allestimento delle opere nella sede definitiva in collaborazione e accordo con i curatori;
3. fornitura di attrezzature e materiali idonei necessari alle operazioni suddette anche allo scopo di prevenire danni ai reperti stessi con particolare attenzione ai più delicati e fragili;

Relativamente allo montaggio a parete dei trofei:

1. montaggio di una struttura adeguata a consentire le operazioni di fissaggio a parete dei reperti in una sala posta al primo piano de La Specola;
2. uso e fornitura di idonee attrezzature per la movimentazione e la protezione del reperto;
3. operazioni di trasporto dei reperti dai luoghi dove sono attualmente in deposito fino alla sala dove dovranno essere appesi a parete e di fissaggio alla parete stessa in una sala del primo piano da La Specola (nuovo deposito Mammiferi).



Relativamente alle statue lignee e a quella in cartapesta:

1. intervento di sollevamento delle teche e delle statue per consentire il posizionamento di sacchi idonei alla disinfestazione delle opere;
2. movimentazione all'interno della sede La Specola delle statue lignee nei locali dove dovranno essere eseguiti i restauri e successivamente nella nuova esposizione del secondo piano;
3. movimentazione in andata e ritorno della statua in cartapesta dalla sede La Specola a quella dell'Opificio delle Pietre Dure (OPD);
4. uso e fornitura di idonee attrezzature per la movimentazione e la protezione delle opere.

Relativamente allo spostamento del coccodrillo:

1. Montaggio di un trabattello o comunque di una struttura adeguata a consentire le operazioni di distacco del reperto dal soffitto di una sala posta al primo piano de La Specola;
2. uso di idonee attrezzature per il distacco, la movimentazione e la protezione del reperto;
3. fornitura di attrezzature e materiali idonei necessari alle operazioni suddette;
4. trasporto del coccodrillo dal luogo del distacco a quello del deposito all'interno della collezione erpetologica posta al secondo piano dell'edificio.

Art. 4 - Avvio del servizio e termini di esecuzione

1. La prestazione dei servizi deve avere iniziato dal momento della stipula del Contratto e concludersi entro il 31 dicembre 2024.
2. La consegna del servizio avverrà nel giorno e ora stabiliti dal SMA. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il SMA potrà risolvere il Contratto o procedere all'esecuzione in danno.
3. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che riferisce sulla verifica del progetto.
4. Il SMA potrà disporre l'esecuzione d'urgenza del contratto secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.
5. Il trasporto e la movimentazione delle opere dovranno essere concordate con i Curatori del SMA ed in base alla disponibilità dei locali e al progredire dell'allestimento. I servizi di volta in volta richiesti dal SMA dovranno essere svolti nei giorni ed orari dallo stesso indicati.

Art. 5 – Corrispettivo

1. Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto ammonta a complessivi € 138.990,00 (Centotrentottomilanovecentonovanta/00) oltre IVA, (il “**Corrispettivo**”), come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di affidamento e dalla Determina di affidamento.
2. Il Corrispettivo è “a corpo” ai sensi dell'articolo 59, comma 5-*bis*, del D. Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna



delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti servizi.

3. Nell'importo contrattuale di cui al comma 1 è compreso tutto quanto descritto all'articolo 2 del Contratto, già indicato nel Capitolato tecnico e qui prodotto *sub* allegato 1.

Art. 6 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire il Contratto a regola d'arte e a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto e relativi allegati.
3. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio e, in particolare:
 - a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del servizio anche con riguardo al personale impiegato;
 - b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
 - c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;
 - d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con il SMA;
 - e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del servizio; f) a non cedere in tutto o in parte il Contratto;
 - f) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
 - g) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio e dei lavoratori impiegati nella prestazione dello stesso;
 - h) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento del servizio, sui locali e le loro adiacenze, previa intese con il SMA;
 - i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del servizio;
 - j) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
 - k) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di movimentazione e accrochage le opere d'arte.



Art. 7 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito

1. Nella gestione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerenti l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto vigenti all'epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell'esecuzione ed, in particolare, il D.Lgs. 50/2016.
2. Nella prestazione del servizio, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.

Art. 8 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al SMA, al Sito e relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti ad ogni profilo delle prestazioni oggetto del Contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative.
4. Il SMA non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
5. L'Appaltatore si impegna a manlevare il SMA per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.
6. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.
7. L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al SMA che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
8. Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del SMA o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.
9. Il SMA è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

Art. 9 – Garanzia definitiva



1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a € 6.949,50 (Seimilanovecentoquarantanove/50), mediante polizza fidejussoria emessa da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Scandicci (FI) n. 196720205 del 28/11/2023, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio 30 novembre 2023 e termine un mese dopo la sua cessazione 31 gennaio 2025, previo accertamento, in ogni caso, da parte del SMA, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore (Allegato 2).

Art. 10 – Assicurazione

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe S.E, Via Fabio Filzi, 29 Milano, n. LSM0000039348 (Allegato 3) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio 30 novembre 2023 fino al termine del servizio 31 dicembre 2024.

Art. 11 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art.106 del Codice. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il SMA, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi, le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP



ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice. 4) L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal SMA e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

4. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità al SMA, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce al SMA.
5. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale del SMA, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.
6. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il SMA può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
7. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
8. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il



SMA deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se il SMA non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti del SMA. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il SMA, entro i sessanta giorni successivi, procede alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorso i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti del SMA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Art. 12 - Penali e risoluzione del Contratto

1. Per ogni giorno di ritardo che sia dovuto a fatti imputabili all'Appaltatore rispetto ai termini stabiliti, il SMA applicherà una penale pari a € 150,00, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del SMA stesso qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il SMA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il SMA potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata all'art. 9. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il SMA avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine



- anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal SMA.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del SMA all'integrale risarcimento dei danni subiti.
 5. Rimane fermo il diritto del SMA di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
 6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il SMA potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
 7. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal SMA.
 8. Il SMA potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all'incameramento della cauzione definitiva.
 9. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del SMA, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il SMA potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
 10. All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del SMA all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 – Recesso

1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% dei servizi ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell'esercizio del recesso.

Art. 14 – Cessione del Contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del Contratto nei confronti del SMA e il suo diritto al risarcimento di



ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

2. Per il presente affidamento il subappalto non è ammesso in quanto all'atto dell'offerta non sono stati indicati i servizi che si intendeva subappaltare.

Art. 15 – Modalità di pagamento

1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell'esecuzione dei servizi in base nei quali sono riassunte tutte le forniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto.
2. Il SMA, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento raggiunga almeno un importo non inferiore ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), fermo restando l'obbligo di rispettare il cronoprogramma dell'esecuzione dei servizi.
3. Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del SMA della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 30 (trenta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.
4. Il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo.
5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”*).
6. A tal fine, il SMA provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono indicate nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. L'Appaltatore deve comunicare al SMA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun



indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il SMA non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

10. Le fatture elettroniche, intestate al Sistema Museale di Ateneo, Via G. La Pira, 4 50121 Firenze, Partita IVA 01279680480 dovranno essere trasmesse in modalità telematica.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co 629, lett. b.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità:

-il Codice Univoco Ufficio IPA riferito all'unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura **69VSMA**

-Codice **CIG 9833034C58**

-l'annotazione "Scissione dei pagamenti"

Art. 16 – Tutela, sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell'ambiente

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla tutela dell'ambiente.
2. L'Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del servizio tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti del SMA etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.



5. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'appalto.
8. Il SMA e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:
 - cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
9. Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
11. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il SMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.
12. E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
13. L'Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella prestazione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere e ad assumersi tutti gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente



con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendosene le conseguenti responsabilità e tenendo indenne e manlevando il SMA in proposito.

2. L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

3. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione

1. Il SMA procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

2. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, il SMA assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal SMA.

Art. 19 – Controversie - Accordo bonario

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 20 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice Tecnica del SMA Dott.ssa Lucilla Conigliello e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Anna Donatelli.

Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione del servizio.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Articolo 22 – Elezione di domicilio

1. Ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:



Il SMA:

Via G. La Pira, n.4 – 50121 Firenze;

L'Appaltatore:

Via degli Artigiani, 4 – 50041 Calenzano (FI)

Articolo 23 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Art. 24 – Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Firenze.

Art. 25 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:
 - 1) Capitolato tecnico
 - 1.A) Elenco 24 Dipinti Natura Morta;
 - 1.B) Botanica elenco ulteriori reperti per Specola con valori assicurativi;
 - 1.C) Elenco Mineraliter Grandi Esempolari con valori;
 - 1.D) Modelli anatomici in cera e altri materiali;
 - 1.E) Reperti della Collezione Zoologica
 - 2) Polizza fidejussoria garanzia definitiva;
 - 3) Polizza assicurativa;
 - 4) F24 per imposta di bollo
 - 5) Tracciabilità L. 136 del 13/8/2010

Letto, approvato e sottoscritto, l'anno Duemilaventitre nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

Per il Sistema Museale di Ateneo
dell'Università degli Studi di Firenze - La Direttrice Tecnica
Lucilla Conigliello

Per Arternativa Srl – L'Amministratore Delegato
Maurizio Palatresi



ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL
CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Maurizio Palatresi in qualità di Legale rappresentate della Società Arternativa Srl, dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (Obblighi e oneri dell'Appaltatore), 12 (Penali e Risoluzione del contratto), 13 (Recesso) 15 (Modalità di pagamento), e 24 (Foro Competente).

Arternativa Srl
L'Amministratore Delegato
Maurizio Palatresi